

Chiarimenti 28 agosto 2023

Quesito 1 In riferimento all'art. 6.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" lettera h) del disciplinare, di avere alle proprie dipendenze almeno n. 2 ufficiali della riscossione assunto a tempo indeterminato, si chiede chiarimento quanto segue; la legge 160/2019 comma 793, indica il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. La nuova figura, del funzionario responsabile della riscossione introdotta dalla legge 265/2002, ribadita dalla dl 70/2011 e affermata dalla L. 160/2019 esercita le stesse funzioni dell'ufficiale della riscossione. Si tratta quindi di una figura omologa all'ufficiale della riscossione, che svolge compiti per gli enti locali e le società private che supportano gli enti locali nell'attività di riscossione coattiva. Si chiede quindi in virtù delle indicazioni sopra riportate, se è consentita la partecipazione ad un soggetto privato iscritto all'albo dei riscossori in base all'articolo 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo n. 446/97 che nelle proprie file ha almeno "n.2" lavoratori alle proprie dipendenze (full-time) con l'abilitazione a Funzionario responsabile alla riscossione e non due ufficiali della riscossione (non più richiesta dalla normativa attuale).

Risposta 1 Si conferma, stante l'equivalenza delle funzioni svolte/da svolgere riconosciute dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 1, comma 793 L. 160/2019, e la successiva individuazione dei dipendenti e nomina degli stessi da parte del soggetto affidatario.